

Scheda Tecnica Fondo di Garanzia MISE

Per sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero dello sviluppo economico finanzia la costituzione, presso i confidi, di un apposito fondo rischi con la "Misura per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi" per la "concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate".

(Art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con affidamento al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e nei limiti e con le modalità previsti dal decreto 3/1/2017, dal decreto 23/3/2017, dal decreto 20/7/2017 e dal decreto di concessione del contributo del 14/03/2019).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) affida al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, l'adozione di misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi). Con decreto 3 gennaio 2017 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, finanzia la costituzione presso i confidi di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie pubbliche alle PMI associate, operanti in tutti i settori di attività economica su tutto il territorio nazionale. Con decreto direttoriale 23 marzo 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande. Con decreto direttoriale 20 luglio 2017 sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda per le operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni finalizzato alla costituzione di un fondo rischi da utilizzare esclusivamente per nuove concessione di garanzia alle PMI associate.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Destinatari degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi professionisti – in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 1, comma 821 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) – che alla data di presentazione della domanda devono avere sede legale e/o operativa nel **territorio Italiano** e possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
- b) PMI operanti in tutti i settori di attività economica;
- c) Le imprese non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura .

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis .

I contributi danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.

"Regolamento de minimis": il regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati:

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

TRASPARENZA

In data 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Si precisa che tutti i soggetti che gestiscono fondi pubblici, al fine della trasparenza e di cumulo delle agevolazioni individuali, sono obbligati a registrare sul RNA -Registro Nazionale degli Aiuti tutti gli aiuti individuali concessi indicando anche i beneficiari. Pertanto la concessione della garanzia sul finanziamento richiesto sarà reso pubblico sul RNA a cui sarà abbinato un codice identificativo dell'aiuto COR/VAR (per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it).

OGGETTO DELLA GARANZIA

Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a investimenti, attivo circolante, liquidità aziendale. Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo MISE non può essere richiesta la controgaranzia del *Fondo L. 662*. La durata delle operazioni garantite sarà regolata dalle convenzioni ordinarie con le banche.

DURATA DEL FINANZIAMENTO

Da definire in funzione delle convenzioni Bancarie.

SCADENZA

Le garanzie saranno concesse a valere sul Fondo MISE sino ad esaurimento del fondo rischi medesimo e, comunque, non oltre il 31/12/2025.

GARANZIA PRESTATATA DAL CONFIDI

Sino ad un massimo dell'80% del finanziamento erogato.

CESSAZIONE E REVOCA

L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito. La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione. La garanzia di credito è revocata quando:

- a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
- b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.